

# LEGGE 104 E UNIONI CIVILI

*Possibile inviare le domande dei permessi per l'assistenza dei disabili gravi uniti civilmente: nuova procedura nel sito dell'Inps.*

Finalmente operativo l'invio delle domande di **permessi Legge 104** per gli uniti civilmente: il lavoratore parte dell'**unione civile**, difatti, ha diritto ai permessi retribuiti mensili per l'assistenza del partner disabile grave, alla pari dei coniugi. Il diritto ai **permessi retribuiti**, peraltro, spetta, dallo scorso anno, anche per il partner convivente "more uxorio".

In attuazione delle nuove previsioni, la procedura online dell'Inps per l'invio della domanda dei permessi Legge 104 è stata recentemente implementata, per consentire anche agli **uniti civilmente** di inviare la domanda.

I **permessi Legge 104** spettano ai lavoratori che assistono un familiare con **handicap** in situazione di gravità. Nel dettaglio, spettano per i seguenti familiari:

- ai genitori;
- al coniuge;
- al convivente more uxorio;
- al partner unito civilmente;
- ai parenti e affini entro il 2° grado;
- ai parenti e affini entro il 3° grado (solo in casi particolari).

I **familiari entro il 3° grado** hanno diritto ai permessi se il genitore o il coniuge (e ora il convivente) del disabile:

- hanno compiuto i **65 anni**;
- sono **invalidi** a carattere permanente;
- sono **deceduti** o **mancanti** (assenza naturale o giuridica).

Per fruire dei permessi retribuiti per l'assistenza del disabile, questi, come anticipato, deve avere un **handicap grave riconosciuto**: deve dunque essere in possesso della certificazione medica rilasciata dall'apposita Commissione medica Asl.

I permessi legge 104 consistono in **3 giorni** di assenza retribuita al mese, frazionabili anche ad ore.

Il partner **unito civilmente**, per ottenere i permessi retribuiti, deve seguire la stessa procedura prevista per gli altri familiari del disabile.

Nel dettaglio, deve inoltrare un'apposita **domanda all'Inps**, per la fruizione dei permessi, in quanto è l'Istituto a pagare l'indennità relativa.

La domanda può essere inviata:

- tramite i **servizi online** per il cittadino, all'interno del portale web dell'ente (è necessario il codice Pin o l'identità unica digitale Spid);
- chiamando il numero 803.164 (**Contact Center Inps- Inail**: è ugualmente necessario il codice Pin);
- tramite un qualsiasi **patronato**.

È comunque necessario inviare una domanda anche al **datore di lavoro**; il datore di lavoro non può sindacare sulla spettanza dei permessi, ma può domandare al dipendente una **programmazione** dei 3 giorni di permesso, se:

- non è compromesso il diritto di assistenza del disabile;
- le giornate di assenza sono individuabili;
- i criteri di programmazione sono condivisi.

Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze del disabile, che prevalgono sulle esigenze aziendali.

Queste regole, per i lavoratori dipendenti delle **pubbliche amministrazioni**, saranno probabilmente modificate dalla nuova contrattazione collettiva pubblica; sarà inoltre prevista, per loro, una programmazione mensile dei permessi.

Ad ogni modo, il datore ha il dovere **di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge** per la concessione dei permessi.